

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2018

del 23 marzo 2018

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/56]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (2) È inoltre opportuno aggiungere, nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008 <sup>(2)</sup>, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 <sup>(3)</sup>, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (3) Nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, è opportuno aggiungere anche il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 <sup>(4)</sup>, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1° marzo 2010 <sup>(5)</sup>, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

---

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34.  
<sup>(2)</sup> GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.  
<sup>(3)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.  
<sup>(4)</sup> GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.  
<sup>(5)</sup> GU L 143 del 10.6.2010, pag. 4.

2. Al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32008 R 0180**: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),
- **32008 R 0737**: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),
- **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

#### Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32008 R 0180**: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),
- **32008 R 0737**: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),
- **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

#### Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/2460 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.